

Si ricorda che ogni atto che configura una possibile violazione dell' ambiente è sottoposto a tutela, tutela rappresentata dalle fonti di diritto comunitario : i regolamenti, le decisioni e le direttive emesse. Infatti

- Non esiste nella Carta Costituzionale una definizione di AMBIENTE in forma esplicita e solo con la sentenza del 30 dicembre 1987, n. 614, si afferma che "Nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell' ambiente è imposta da precetti costituzionali (art. 9, 32 Cost.) e assurge a valore primario ed assoluto".

Solo successivamente nel 1993 si afferma che :

- "L' ambiente è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell' ordinamento italiano dal diritto comunitario" (Cass. Pen. sez III 1993).

Sulla base della posizione espressa dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 25 febbraio 2004 n. 3762) quando ha affermato che *"le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell' ordinamento dei singoli stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo stato destinatario sia inadempiente per l' inutile decorrenza del termine accordato per dare attuazione alla direttiva"* si deriva l' obbligatorietà dell' applicazione delle direttive comunitarie anche se non ancora esplicitamente recepite o se recepite in parte e le conseguenze che ne derivano ai diretti responsabili della loro mancata attuazione.

"La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull' ambiente ("direttiva VAS") è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e deve essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004.

**Obblighi generali.** Articolo 4 della direttiva europea

*La valutazione ambientale di cui all' articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all' avvio della relativa procedura legislativa.*

Ricordo anche che ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 :

*"La procedura per la valutazione ambientale strategica o di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione (ambientale strategica o di impatto ambientale), ove prescritta, sono nulli."*

In particolare l' articolo "pone un nuovo e significativo principio in virtù del quale i provvedimenti di approvazione di piani o programmi ovvero il rilascio di atti assentivi su progetti pubblici e privati, rispettivamente adottati in assenza di valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono da considerarsi ipso jure nulli." Dal Corso di legislazione ambientale di Stefano Maglia edito da IPSOA nell' agosto 2007.

ALLEGATO " I "